

# AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

## ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7/18 DD. 15.02.2018

**Oggetto: Approvazione dello Statuto dell'AUSIR.**

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 07.02.2018, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Turello	Nicola	Pozzuolo del Friuli	Presidente	x	
Comand	Alberto	Mortegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente		x
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente	x	
Gaiarin	Giuseppe	Porcia	Componente	x	
Alzetta	Igor	Montereale Valcellina	Componente	x	
De Crignis	Ermes	Ravascletto	Componente		x
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Componente		x
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente		x
Fuccaro	Fabrizio	Chiusaforte	Componente		x
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Componente	x	
Iacumin	Mauro	Manzano	Componente		x
Daici	Aldo	Artegna	Componente	x	
Andretta	Davide	Pravidomini	Componente	x	
Scridel	Ennio	Fiumicello	Componente		x
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della LR n. 5/2016 e dell'art. 3 dell'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di n. 2 componenti, con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, che risultano presenti come di seguito indicato:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Tamai	Andrea	Teglio Veneto	Componente	x	
Codognotto	Pasqualino	San Michele al Tagliamento	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 10, c. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

#### L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" (di seguito LR n. 5/2016) e, in particolare, le seguenti disposizioni normative:

- ✓ art. 4, c. 3 secondo cui "l'AUSIR ... è dotata di autonomia statutaria";
- ✓ art. 6, c. 6 secondo cui "l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR";
- ✓ art. 23, c. 4 secondo cui "La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, tenuto conto degli esiti del lavoro della cabina di regia di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2016, predispone in particolare uno schema di statuto dell'AUSIR al fine di facilitarne l'adozione. L'Assemblea regionale d'ambito provvede all'approvazione dello statuto dell'AUSIR successivamente alla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10";

Vista l'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, in esecuzione dell'art. 3, c. 2, della LR. n. 5/2016;

Vista la DGR n 2473 dd 16.12.2016 che approva lo schema di Statuto dell'AUSIR, precisando che "in ogni caso, la LR 5/2016 assegna alla Cabina di regia il compito di predisporre uno schema di Statuto, al solo fine di facilitarne l'adozione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito alla quale unicamente spetta di approvare il documento nella sua stesura definitiva";

Viste le seguenti deliberazioni AUSIR:

- n. 2/2018 di nomina del Direttore generale dell'AUSIR ai sensi dell'art. 10, c. 1, della LR n. 5/2016;
- n. 5/2018 di nomina di una commissione con il compito di predisporre una proposta di Statuto dell'AUSIR da sottoporre in tempi brevi all'Assemblea regionale ai fini della sua definitiva approvazione;

Vista la relazione sulla qualificazione giuridica dell'AUSIR elaborata dal Direttore generale ing. Marcello Del Ben (Allegato A);

Vista la proposta di Statuto dell'AUSIR predisposta dalla commissione istituita ex deliberazione AUSIR 5/2018 partendo dall'esame ed analisi dello schema di Statuto dell'AUSIR approvato con DGR n. 2473 dd 16.12.2016 (Allegato B);

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi

#### L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO DELIBERA

1. di approvare la relazione sulla qualificazione giuridica dell'AUSIR che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), aderendo ai principi in essa contenuti;
2. di approvare, sulla base del documento proposto dalla commissione istituita ex deliberazione AUSIR 5/2018, lo Statuto dell'AUSIR costituito da n. 22 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. di disporre la pubblicazione dello Statuto dell'AUSIR nel sito istituzionale dell'Ente non appena disponibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE  
F.to dott. Nicola Turello

## RELAZIONE SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'AUSIR

1. La legge Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5:

- istituisce l'AUSIR e la definisce «**Agenzia**», nonché «**Ente di governo dell'Ambito**» (cui partecipano «obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»: art. 4, co. 1°);
- stabilisce che «l'AUSIR ha **personalità giuridica di diritto pubblico** ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale» (art. 4, co. 3°);
- individua **alcune regole di funzionamento**, ove in particolare «l'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità», «ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate», «ha una contabilità di carattere finanziario», assume tutte le proprie deliberazioni senza che siano necessarie a qualunque titolo «deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti Locali» partecipanti alla stessa AUSIR (art. 4, co. 4°) e - a maggior ragione - da parte della Regione, la quale non partecipa all'AUSIR ed esercita alcune determinate funzioni di indirizzo, nonché di verifica e controllo, fra cui i cd. poteri sostitutivi nei confronti dell'AUSIR (artt. 12 e 27);
- individua il **perimetro di attività dell'AUSIR**, la quale è chiamata a svolgere «funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani» (art. 4, co. 5°).

La stessa legge regionale - dando all'AUSIR «autonomia statutaria» - specifica che **lo Statuto dell'Agenzia è approvato dall'Assemblea regionale d'ambito**, organo necessario della stessa Agenzia (art. 23, co. 4°, l.r. n. 5 del 2016).

Bisogna dunque riconoscere che la legge regionale, ove si limita stabilire che all'AUSIR è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico senz'altra specificazione espressa e che ad essa spetta l'autonomia statutaria, lascia alla stessa AUSIR - quale "primo e privilegiato interprete"

- di individuare e declinare nello Statuto la sua propria esatta qualificazione giuridica di ente, in ragione delle caratteristiche principali e irrinunciabili segnate dalla stessa legge regionale.

Si tratta di una scelta (quella del legislatore regionale) che anzitutto rientra in quella «ampia sfera di discrezionalità» riconosciuta a tutte le Regioni italiane dalla Corte Costituzionale, secondo cui la l. 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2, co. 186° *bis*) - espressamente richiamata per attuazione dalla legge regionale in esame n. 5 del 2016, art. 1, co. 3° - «nel prevedere che le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità (d'Ambito), nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, riserva al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi piú adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati» (Corte Cost. 13 aprile 2011, n. 128).

In particolare, la l.r. n. 5 del 2016 - correttamente e secondo tradizione - distingue il **momento o atto d'istituzione dell'ente pubblico** (solitamente la legge o altro atto normativo, oppure un provvedimento amministrativo: in questo caso la stessa legge regionale) dal **momento o atto di regolazione della vita dell'ente pubblico** (lo statuto), lasciato in questo caso all'autonomia dello stesso ente, nel rispetto - prima ancora - dell'autonomia dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia (cfr. anche art. 11, co. 1°, e art. 60, Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia).

Pertanto la declinazione in statuto dell'AUSIR quale ente pubblico economico o non economico (essendo questa l'alternativa possibile) dipende dalle caratteristiche necessarie stabilite nella legge regionale, in armonia con l'ordinamento (regionale e statale), fermo restando l'ineliminabile spazio di discrezionalità che la stessa legge regionale lascia all'AUSIR e ai Comuni partecipanti.

**2.** Anzitutto è bene rilevare che l'AUSIR non è un ente locale, né una forma associativa di enti locali (comuni), come il consorzio di funzioni, la convenzione o l'unione.

**Non può essere ente locale** perché - secondo l'art. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, 267 - enti locali sono unicamente «i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni» (cfr. altresì su questo punto e sulle altre forme associative nella Regione Friuli Venezia Giulia la l.r. 9 gennaio 2006, n. 1 e la l.r. 12 dicembre 2014, n. 26).

**Non può essere consorzio di funzioni** perché il consorzio, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 31, d.lgs. n. 267 del 2000 e nell'art. 24, l.r. n. 1 del 2006, si costituisce attraverso l'approvazione a maggioranza assoluta, da parte dei componenti dei consigli degli enti locali interessati, di una convenzione e dello statuto del consorzio, diversamente da quanto previsto dalla l.r. n. 5 del 2016, per la quale invece - come detto - l'AUSIR è un Agenzia istituita *ex lege*, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, le cui deliberazioni - anzitutto quella statutaria - non necessitano di deliberazioni (preventive o successive) dei Comuni partecipanti e della Regione. Inoltre, la legge statale n. 191 del 2009 (art. 2, co. 186°, lett. e, nonché co. 186° *bis*) prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali e impedisce alle Regioni la possibilità di attribuire ai consorzi di funzione tra enti locali le funzioni delle ex AATO (servizio idrico integrato; gestione integrata dei rifiuti urbani).

**Non può essere unione** ex art 32, d.lgs. n. 267 del 2000 perché anche tale disposizione richiede l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione da parte dei consigli dei comuni partecipanti all'unione, a differenza dell'indicata disciplina per l'AUSIR posta dalla l.r. n. 5 del 2016.

L'AUSIR, infine, **non può essere considerata una convenzione tra enti locali** ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000, perché tale disposizione prevede la preventiva stipula di una convenzione tra gli enti locali interessati e soprattutto perché l'AUSIR ha personalità giuridica pubblica, a differenza della convenzione tra enti locali, la quale non è (non realizza) una persona giuridica.

**3.** L'AUSIR non è nemmeno riconducibile alla categoria generale degli enti pubblici non economici.

A) Quando il legislatore ha voluto qualificare un ente pubblico come non economico, lo ha espressamente fatto, come ad esempio nel caso - *ratione materiae* - delle autorità di bacino, che l'art. 63, co. 1°, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 qualifica come enti pubblici non economici.

Inoltre, con riferimento agli enti di governo d'ambito per il servizio idrico e il servizio rifiuti (come è l'AUSIR), nessuna legge li qualifica espressamente come enti pubblici non economici: né la legge regionale (l.r. n. 5 del 2016), né le leggi statali (il d.lgs. n. 152 del 2006, oppure l'art. 2, co. 186° *bis*, l. n. 191 del 2009 o l'art. 3 *bis*, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, perché queste ultime disposizioni - richiamate per «attuazione» dalla l.r. n. 5 del 2016, art. 1, co. 3° - prevedono solo la necessità di «**attribuire**» entro un certo termine con legge regionale le funzioni già esercitate dalle soppresse

Autorità d'ambito "idriche", nonché il necessario esercizio delle funzioni di organizzazione di tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica **da parte di «enti di governo (...) cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente»**, in entrambi i casi dunque senza indicazione sulla necessaria natura di ente pubblico non economico).

B) Soprattutto - a superamento di ogni possibile incertezza "nominalistica", derivante dalla mancata qualificazione **espressa** in legge regionale del carattere economico o non economico in capo all'ente pubblico AUSIR - valgono le disposizioni della stessa legge regionale istitutiva n. 5 del 2016 perché esse permettono di escludere la natura non economica dell'ente.

C) La legislazione statale, infatti, offre la definizione di pubblica amministrazione con riferimento all'impiego pubblico.

«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, **tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» (così art. 1, co. 2°, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Si tratta di una definizione legislativa espressa e per elenco, che ha avuto una certa fortuna nell'ordinamento italiano perché sovente il legislatore l'ha poi richiamata a vari fini e in diverse materie, per individuare appunto - in modo vincolante - la controversa nozione di pubblica amministrazione (fra i moltissimi richiami a questa definizione v. ad es. art. 11, co. 1°, d.lgs. 14 marzo 2003, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e di diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; art. 1, co. 2°, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico).

Rientrando un ente nell'elenco sopra indicato (in particolare nella sub categoria "ente pubblico non economico"), all'ente stesso e al suo personale si applicano i principi e le regole per il cd.

impiego pubblico di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, compresa ogni disciplina derivata, come in particolare la contrattazione collettiva.

Tale definizione, così come tutte le relative implicazioni, cioè le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, vincolano anche le Regioni a statuto speciale quali «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica» (cfr. art. 1, co. 3°, d.lgs. n. 165 del 2001).

Capovolgendo la prospettiva, la legge regionale n. 5 del 2016 (art. 21, co. 1° e 2°) stabilisce invece che - fermo l'accesso all'AUSIR mediante «concorso pubblico ai sensi dell'art. 97 della Costituzione» - «al personale non dirigente dell'AUSIR è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore gas-acqua aderenti a Federutility-Utilitalia, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità».

Lo stesso personale delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato in liquidazione transitato nell'AUSIR ha la «facoltà» di conservare il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico, ma solamente «per un periodo massimo di diciotto mesi» (art. 26, co. 1° e 5°, l.r. n. 5 del 2016).

Non appartenendo dunque il personale dell'AUSIR al comparto unico del pubblico impiego (regionale e locale) ma volendo garantire al primo «livelli di formazione uniformi» a quelli del personale di tale comparto pubblico ed essendo comunque l'AUSIR un ente pubblico, la legge regionale inoltre consente alla stessa AUSIR di aderire a iniziative di formazione dedicate al pubblico impiego (art. 21, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016).

In questo modo l'AUSIR ha un personale dipendente il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle indicate **norme per il settore privato**, non dalle norme per il comparto pubblico, come sarebbe se l'AUSIR fosse ente pubblico non economico.

Ne consegue che in questo modo il legislatore regionale ha escluso che l'AUSIR possa essere considerata e configurata nello Statuto (di prossima approvazione) come ente pubblico non economico.

Inoltre, nella stessa legge regionale (art. 4, co. 6°) si soggiunge che «l'AUSIR è dotata di **un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale**», il quale a sua volta riveste **un ruolo determinante e davvero peculiare** nella struttura dell'Ente, anche nella fase



iniziale di avvio (cfr. artt. 10 e 24), così segnandosi per l'AUSIR due ulteriori elementi di differenziazione rispetto al modello di organizzazione del lavoro negli enti pubblici non economici.

Fermandosi poi alla figura del Direttore generale, merita altresì sottolineare che a questi spetta la rappresentanza legale dell'ente, mentre la «rappresentanza istituzionale» dell'ente stesso spetta al Presidente (art. 10, co. 2°, e art. 7, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016), secondo uno schema d'imputazione della rappresentanza e delle correlate responsabilità che è simile a quello previsto per altri enti pubblici economici esistenti nell'ordinamento regionale come le ATER (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale)<sup>1</sup> e **molto diverso** rispetto a quello degli enti pubblici non economici e, in particolare, degli enti locali territoriali. Si pensi, ad esempio, al Comune in cui è il Sindaco e non il Segretario comunale o il Direttore generale il rappresentate legale dell'ente.

**4.** Il patrimonio dell'AUSIR consisterà nei beni mobili e immobili trasferiti dalle Consulte d'ambito in liquidazione (cfr. art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

Tuttavia «i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente», con l'ulteriore precisazione che l'AUSIR «ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate» (art. 4, co. 7° e 4°, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR, quindi, non svolge la sua attività attraverso finanziamenti dello Stato, della Regione, dei Comuni o di altri enti pubblici, ma grazie a una quota parte del **corrispettivo** (tariffe) del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Detto altrimenti: i costi dell'attività dell'AUSIR non gravano comunque sulle finanze pubbliche, ma sono sostenuti con entrate riferite a una **gestione puramente economica**, in applicazione del principio del *full cost recovery* (copertura integrale dei costi), secondo cui la tariffa deve coprire tutti i costi del servizio.

---

<sup>1</sup> Al riguardo, si segnala che l'art. 39 della LR n. 1/2016 assegna la rappresentanza legale delle ATER al Direttore generale.

Tale regola si applica per espressa disposizione di legge statale (cfr. ad es. per il servizio idrico integrato l'art 154, co. 1°, d.lgs. n. 152 del 2006)<sup>2</sup> e si discosta dalla diversa regola che solitamente vale per l'ente pubblico non economico, il quale invece trae le risorse necessarie alla sua attività da finanziamenti-trasferimenti derivanti da altri enti pubblici, così finendo per gravare sulle finanze pubbliche.

6. La figura dell'ente pubblico economico nacque a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, quando progressivamente lo Stato iniziò a svolgere attività d'impresa attraverso apposite figure organizzative dotate di propria personalità giuridica, e trovò il suo primo fondamento normativo durante il periodo fascista nell'art. 2093, cod. civ. (intitolato *Imprese esercitate da enti pubblici*), secondo cui (co. 1°) le disposizioni del Libro del lavoro (comprese dunque quelle sullo statuto dell'impresa privata) si applicano «agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali», nonché nell'art. 2201, cod. civ., secondo cui «gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese», fermo restando che gli enti pubblici sono sottratti alla disciplina del fallimento (art. 2221, cod. civ.).

Dopodichè, con l'avvento della Repubblica, vari passaggi giurisprudenziali portarono alla sottoposizione dei dipendenti degli enti pubblici cd. economici alla disciplina privatistica sotto ogni profilo (piano sostanziale, piano della tutela giurisdizionale: ad es. Cass., sez. un., 4 marzo 1950, n. 551; Id., 13 maggio 1950, n. 1223; Id., 10 agosto 1951, n. 2503), per giungere infine alla l. 11 agosto 1973, n. 533, la quale - modificando l'art. 409, c.p.c., sul punto ancora vigente - fece riferimento ai «rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica».

Si è già detto che l'AUSIR ha un personale dipendente il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle indicate **norme per il settore privato**.

---

<sup>2</sup> Anche secondo il metodo tariffario idrico approvato dall'AEEGSI, tra i costi operativi rilevanti ai fini della determinazioni della tariffa, sono previste le spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito. Tale impostazione segna una fondamentale differenza tra i nuovi Enti di governo d'Ambito (EGATO) e le vecchie Autorità d'Ambito (AATO), rappresentando una significativa novità rispetto al sistema previgente, secondo cui (l'abrogato art. 148, co. 4°, d.lgs. n. 152 del 2006) «i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito».

Lo svolgimento (esclusivo o prevalente) di attività economica è il tratto distintivo della categoria dell'ente pubblico economico, che da tempo la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione ha individuato, soprattutto con riferimento a controversie in materia di lavoro.

Pur con varie oscillazioni (però più riferite alle decisioni infine raggiunte nei casi concreti che alla definizione generale dei tratti distintivi dell'ente pubblico economico, che appaiono abbastanza chiari), con questo orientamento giurisprudenziale si ritiene che «i criteri di individuazione degli enti pubblici economici - da rilevarsi sulla scorta della disciplina legale e statutaria dell'ente, che ne determina gli scopi e i caratteri dell'attività in modo stabile e conoscibile dalla generalità dei soggetti, che con esso entrano in rapporto - consistano nel fine pubblico e nello svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico». Si precisa poi che «un ente pubblico è di natura economica se **produce, per legge e per statuto (e quindi in modo non fattuale e non contingente) beni o servizi con criteri di economicità**, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore» (così Cass., sez. un., 9 marzo 2015, n. 4685 e i precedenti in essa citati).

Talvolta la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è spinta oltre, richiedendo per l'ente pubblico economico anche il fine «di lucro» e il «regime di concorrenza con soggetti privati» (Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2667).

Tuttavia, occorre tener presente che l'attività di impresa non postula il fine di lucro, cioè la necessità che l'attività sia svolta in modo tale che i ricavi **eccedano** i costi perché è sufficiente il cosiddetto “metodo economico”, per il quale i ricavi siano **quanto meno pari** ai costi, secondo un costante orientamento della Cassazione, per la quale infatti «lo scopo di lucro, c.d. lucro soggettivo, non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi, cd. lucro oggettivo» (da ultimo Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2017, n. 9567, nonché Id. 24 marzo 2014, n. 6835, cui *adde* l'indicato orientamento delle Sezioni unite).

Nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Cassazione (in particolare quella delle Sezioni unite), è certo che le attività di programmazione, organizzazione e controllo sul servizio idrico e su quello rifiuti (che sono servizi pubblici locali di rilevanza economica) debba essere svolta dall'AUSIR con il criterio di economicità, ossia con equivalenza tra costi e ricavi, in ragione dell'art. 4, co. 4°, l.r. n. 5

del 2016, il quale prescrive all'AUSIR «l'obbligo del pareggio di bilancio» e «l'equilibrio delle spese e delle entrate», ove poi - è bene precisarlo - il ricavo dell'AUSIR consiste in una quota parte delle tariffe pagate dagli utenti, la quale parte è poi riversata dai gestori dei servizi all'AUSIR perché ad essa appartiene, avendone titolo *ex lege*.

Il che ancora fa propendere verso la categoria dell'ente pubblico economico.

Senonché tali attività sono (per espressa definizione della legge regionale: art. 4, co. 1° e 5°) «funzioni pubbliche», oggetto di un esercizio associato dei Comuni attraverso l'AUSIR. Si è detto che - secondo l'orientamento della Cassazione - l'ente pubblico economico invece produce servizi, tendenzialmente da offrire a terzi dietro corrispettivo.

Verso i gestori dei servizi e verso l'utenza è evidente la natura di funzioni pubbliche che caratterizza le attività dell'AUSIR.

Tenuto però conto che l'AUSIR è un ente ben distinto - sotto ogni profilo - dai Comuni che pure a esso partecipano, attraverso questa terzietà si può recuperare l'idea di un servizio reso ai Comuni dall'AUSIR, la quale trova il suo ricavo nella quota parte di tariffe, ove poi la principale attività dell'AUSIR è la predisposizione del Piano d'Ambito (con tutto ciò che ne consegue in ordine alla ricognizione e programmazione delle infrastrutture e alla definizione delle tariffe), un'attività per la quale - visto anche l'elevatissimo grado di specializzazione, complessità e difficoltà - esiste un mercato di operatori economici che svolgono tale attività (come ad es. e rimanendo in regione, IN.AR.CO. srl, Studio Tecnico Associato Aprilis, Cappella & C. srl, Cooprogetti Scrl ecc... ).

Sotto questo profilo emerge così anche la strumentalità dell'AUSIR nei confronti dei Comuni che a essa partecipano.

**7.** L'osservazione appena illustrata merita un approfondimento perché trova ulteriore conforto nell'ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Infatti, i Consorzi di bonifica, qualificati come «enti pubblici **economici non commerciali**» (art. 3, l. Regione Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2002, n. 28), sono tenuti all'equilibrio finanziario e hanno una contabilità di carattere finanziario, così come l'AUSIR (v. in tal senso anche deliberazione Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 1706).

Proprio i Consorzi di bonifica, «costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica», dimostrano la possibilità di enti pubblici economici che non svolgono un'attività commerciale verso terzi del tutto estranei all'ente, bensì un'attività (se si vuole, un servizio) in favore di soggetti giuridicamente distinti dall'ente e al contempo partecipanti all'ente stesso perché direttamente interessati a tale attività, che da soli non potrebbero svolgere e che - appunto - svolgono attraverso l'ente.

Nel caso dell'AUSIR l'indicata possibilità di un ente pubblico economico (ma non commerciale) pare anche conforme al potere (legislativo) regionale di disciplinare figure organizzative di enti pubblici o di istituire in concreto enti pubblici con partecipazione dei Comuni, in ragione della clausola-materia di potestà legislativa regionale «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», prevista dallo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (art. 4, co. 1°, n. 1 *bis*) e richiamata dalla stessa l.r. n. 5 del 2016 (cfr. art. 1, co. 3°).

In questo modo nella locuzione-categoria "ente pubblico economico" e in particolare nell'aggettivo "economico" passa in secondo piano l'idea di commercio (come produzione di un servizio e conseguente offerta a terzi estranei dietro corrispettivo) ed emerge l'idea correlata dell'economicità di gestione, intesa come equivalenza fra costi e ricavi, ove i costi sono quelli per lo svolgimento dell'attività per i Comuni con riferimento alle popolazioni (utenze) che essi rappresentano, mentre i ricavi - come detto - non derivano da trasferimenti dei Comuni (o di altri enti), ma consistono in una quota parte delle tariffe, pagate dagli utenti ai gestori, i quali poi riversano all'AUSIR la relativa quota.

**8.** Non essendo sicuramente l'AUSIR un ente locale o una forma associativa fra enti locali (§ 2), né un ente pubblico non economico (§ 3-4), bisogna concludere che, per le considerazioni appena illustrate (§ 6-7), la sua riconduzione - nello Statuto di prossima approvazione - alla diversa categoria di ente pubblico economico appare essere quella più logica e più coerente con la normativa vigente.

9. Ai sensi dell'art. 4, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016, l'AUSIR ha autonomia statutaria, cioè il potere di approvare il proprio Statuto, che è l'atto d'organizzazione con cui l'Ente stabilisce le norme fondamentali di funzionamento, in necessaria armonia con la legge regionale.

A fronte di tutte le considerazioni sopra illustrate, che univocamente escludono la possibilità di configurare l'AUSIR come ente locale, forma associativa fra enti locali o ente pubblico non economico e consigliano invece di configurare tale Agenzia come ente pubblico economico, proprio la deliberazione statutaria è l'occasione e il modo per dare un'attuazione coordinata alle diverse parti della legge regionale, cioè la parte in cui tale legge si limita a riconoscere all'AUSIR la personalità giuridica di diritto pubblico e le altre parti da cui emergono le indicate esclusioni e al contempo l'indicata natura di ente pubblico economico, a superamento di ogni incertezza futura e per la migliore organizzazione dell'Ente.

Merita osservare che con la deliberazione 16 dicembre 2016, n. 2473 la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Statuto dell'AUSIR con la precisazione che «la LR 5/2016 assegna alla Cabina di regia il compito di predisporre uno schema di Statuto, **al solo fine di facilitarne l'adozione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito, alla quale unicamente spetta di approvare il documento nella sua stesura definitiva**» (cfr. infatti art. 23, co. 4°, l.r. n. 5 del 2016).

Ne consegue che l'Assemblea Regionale dell'AUSIR, dopo le modifiche ritenute opportune rispetto allo schema predisposto dagli Uffici della Regione, dovrà approvare lo Statuto dell'Ente in via definitiva, nell'esercizio di uno spazio di autonomia espressamente riconosciuto dalla legge regionale n. 5 del 2016.

Pozzuolo Del Friuli, 15 febbraio 2018

Il Direttore generale  
ing. Marcello Del Ben

**AUTORITÀ UNICA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**STATUTO**

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### *Natura giuridica dell'AUSIR*

1. L'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito denominata AUSIR), è l'Agenzia istituita dalla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, che esercita le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., quale Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio regionale, in conformità agli articoli 147 e 200 del medesimo D.lgs. 152/2006.
2. L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è un ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale; è sottoposta alla verifica e al controllo sull'attività da parte della Regione, ai sensi dell'art. 12 della LR 5/2016.
3. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, all'AUSIR partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della LR 5/2016 nonché, con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato, anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR 5/2016. La partecipazione obbligatoria dei Comuni all'AUSIR si attua mediante la partecipazione dei loro rappresentanti agli organi dell'Ente di cui alle lett. a) e c) dell'art. 5 della LR 5/2016 e mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi di cui alle lett. b), d) ed e) del medesimo articolo.

### Articolo 2

#### *Sede, denominazione e logo*

1. L'AUSIR ha sede legale a Udine, dove opera la sua organizzazione centrale.
2. L'AUSIR può essere organizzata per strutture territoriali.
3. L'Assemblea regionale d'ambito adotta il logo dell'Ente, che conterrà la denominazione "Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti del Friuli Venezia Giulia".

### Articolo 3

#### *Funzioni dell'AUSIR*

1. L'AUSIR svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della LR 5/2016 e, pertanto, le funzioni dell'Agenzia hanno ad oggetto esclusivamente servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
2. L'AUSIR esercita altresì, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della LR 5/2016, le funzioni in materia di redazione dei regolamenti inerenti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'art. 198, comma 2 lettera "g" del D.lgs. 152/2006.
3. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.



## TITOLO II – STRUTTURA E ORGANI

### Articolo 4

#### *Organi dell'AUSIR*

1. Sono organi dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 5 della LR 5/2016:
  - a. Il Presidente;
  - b. L'Assemblea regionale d'ambito;
  - c. Le Assemblee locali;
  - d. Il Revisore dei Conti;
  - e. Il Direttore generale.
2. Ai componenti degli organi dell'AUSIR di cui alle lettere "a", "b", "c" del comma 1 non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte; ai medesimi componenti è riconosciuto unicamente il rimborso delle spese di trasferta sostenute nella misura, per ogni chilometro percorso, di un quinto del costo di un litro di benzina. Le modalità di richiesta ed erogazione dei rimborsi delle spese di trasferta sono definite con apposito provvedimento del Direttore generale.

### Articolo 5

#### *Il Presidente*

1. Il Presidente svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, e in particolare:
  - a. ha la rappresentanza istituzionale dell'AUSIR;
  - b. convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito;
  - c. cura i rapporti con le Assemblee locali, salvo delega a un componente dell'Assemblea regionale d'ambito.
2. Il Presidente dell'AUSIR cessa dalla carica, in ogni caso, alla scadenza del mandato da Sindaco.
3. Il Presidente è nominato in seno all'Assemblea regionale d'ambito ed è rieleggibile una sola volta.

### Articolo 6

#### *Assemblea regionale d'ambito*

1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da un Sindaco per ciascuna area di aggregazione di Comuni, così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26.
2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea è integrata da due componenti con diritto di voto, nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle modalità definite dall'art. 3, comma 2, dell'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in 30.10.2017 ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR 5/2016.
3. I Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascuna area di aggregazione di Comuni eleggono tra di loro un componente dell'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, mediante apposita Conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il

numero maggiore di voti validi tra i presenti. Qualora il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione del Sindaco più giovane di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle conferenze dei Sindaci vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Segretario comunale che ha assistito il Sindaco nella convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione.

4. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea ha una durata corrispondente a quella della carica di Sindaco ricoperta dal medesimo componente.

5. Se nessuno dei componenti appartiene alla minoranza slovena, l'Assemblea è integrata da un Sindaco o da un amministratore comunale rappresentante della minoranza slovena, che partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001 n. 38.

6. Qualora il componente eletto in Assemblea regionale risulti cessato dalla carica Sindaco, il suo mandato di rappresentanza cessa di diritto ed è dichiarato estinto dall'Assemblea la quale prende atto dell'elezione del nuovo componente ai sensi del comma 3 del presente articolo. Nell'ipotesi di cessazione del mandato di rappresentanza dei componenti eletti in Assemblea che non siano ancora stati sostituiti mediante elezione dei nuovi componenti, all'Assemblea regionale partecipano provvisoriamente i Sindaci dei Comuni con il maggior numero di abitanti ricadenti in quelle aree di aggregazione di Comuni che non hanno ancora eletto il rappresentante.

7. Nell'ipotesi in cui la cessazione del mandato di rappresentanza riguardi un componente eletto che sia Sindaco proprio del Comune con il maggior numero di abitanti dell'area di aggregazione di Comuni, prima dell'elezione del nuovo componente ai sensi del comma 3 del presente articolo, all'Assemblea regionale partecipa provvisoriamente il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti ricadenti nella medesima area di aggregazione di Comuni.

8. In caso di impossibilità a partecipare ad una singola seduta dell'Assemblea regionale d'ambito, ciascun componente eletto ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto nella seduta uno degli altri Sindaci dei Comuni ricadenti nella propria area di aggregazione. Qualora il componente eletto impossibilitato a partecipare alla seduta dell'Assemblea regionale sia Sindaco di uno dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della LR. n. 5/2016, può essere delegato per l'intervento ed il voto nella seduta uno degli altri Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi, purché non già eletto in sede di conferenza dei Sindaci ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017. In ogni caso, la delega prevista dal presente comma deve intendersi esclusivamente temporanea.

## Articolo 7

### *Funzionamento dell'Assemblea regionale d'ambito*

1. L'Assemblea regionale d'ambito si riunisce per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Si riunisce altresì su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o del Revisore dei Conti.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica con conferma di recapito all'indirizzo del destinatario. La convocazione è di norma inviata con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Nei casi di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Delle sedute dell'Assemblea è redatto dal Direttore generale un sintetico processo verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore generale ed è inviato ai Presidenti delle Assemblee locali mediante posta elettronica, unitamente alle delibere assunte nella medesima seduta.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. L'Assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
7. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso previsto dall'art. 20 comma 3 della LR 5/2016.
8. In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari, prevale il voto del Presidente. Ogni componente ha a disposizione un voto.
9. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.
10. L'Assemblea, con proprio regolamento interno, può disciplinare:
  - a. le modalità con cui svolgere le sedute per via telematica;
  - b. le modalità con cui garantire la pubblicità dei propri lavori mediante la trasmissione delle loro riprese audio e video in via telematica.
11. L'Assemblea regionale d'ambito può costituire Commissioni temporanee per lo studio, la valutazione e l'analisi di particolari materie che rientrano nelle sue competenze. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'attività e il termine per concluderla e riferire all'Assemblea regionale d'ambito. Delle Commissioni fanno parte, oltre al Direttore generale che provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della stesse, solo componenti dell'Assemblea regionale d'ambito.

#### Articolo 8

##### *Competenze dell'Assemblea regionale d'ambito*

1. L'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nomina il Presidente, il Revisore dei conti, il Direttore generale e, in generale, adotta ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR.
2. L'Assemblea regionale d'ambito esercita, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale, le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che sono previste dall'art. 6, comma 7, della LR. n. 5/2016.

#### Articolo 9

##### *Assemblee locali*

1. Le Assemblee locali dell'AUSIR sono organi permanenti, costituite dai Sindaci o dagli amministratori locali loro delegati dei Comuni, così come individuati nell'Allegato A alla LR 5/2016.
2. Il Presidente della Regione può modificare la composizione delle Assemblee con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della LR 5/2016.
3. Le quote di partecipazione dei Comuni alle Assemblee locali sono definite con deliberazione dell'Assemblea regionale secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 8, comma 5, della LR 5/2016. Le modalità di costituzione di una Zona Territoriale Omogenea tra Comuni, per l'esercizio congiunto dei diritti di voto, sono stabilite dall'art. 8, comma 6, della LR 5/2016.

4. Il mandato del componente dell'Assemblea ha una durata corrispondente a quella della carica di Sindaco ricoperta dal medesimo componente. Ciascun Sindaco ha la facoltà di nominare come delegato con diritto di voto un amministratore locale del proprio Comune e la delega, così conferita, può essere temporanea o permanente. È temporanea quando la sua efficacia è limitata ad una singola seduta dell'Assemblea, mentre è permanente quando consente al delegato di sostituire il Sindaco delegante ad ogni seduta dall'Assemblea. Qualora la delega sia permanente, essa viene meno quando cessa il mandato dei Sindaci deleganti, quando la delega venga revocata ovvero quando il delegato decada dallo *status* di amministratore locale.
5. Qualora il componente eletto in Assemblea locale risulti sostituito nella propria carica Sindaco o la delega permanente conferita agli amministratori locali sia venuta meno ai sensi del comma precedente, il mandato di rappresentanza cessa di diritto ed è dichiarato estinto dall'Assemblea la quale prende atto contestualmente del nuovo componente.
6. Le sedute delle Assemblee sono valide con la presenza di un numero di membri, che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione.
7. Le delibere sono adottate col voto favorevole della maggioranza delle quote dei membri presenti.

#### Articolo 10

##### *Funzionamento delle Assemblee locali*

1. Le Assemblee locali eleggono tra i loro componenti i propri Presidenti.
2. Per la convocazione e il funzionamento delle Assemblee locali si applicano, in analogia, le disposizioni dell'art. 7, commi da 2 a 5, dello Statuto.

#### Articolo 11

##### *Competenze delle Assemblee locali*

1. Le Assemblee locali dell'AUSIR esercitano, ciascuna con riferimento al territorio su cui insistono, le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che sono previste dall'art. 8, comma 7, della LR n. 5/2016.
2. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito; decorso inutilmente il termine, il parere si intende positivo.
3. Nel caso in cui il parere vincolante dell'Assemblea sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole. L'Assemblea regionale d'ambito è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dall'Assemblea locale.
4. Nel caso in cui il parere consultivo dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.
5. Nell'ipotesi di ingiustificata inerzia da parte dell'Assemblea locale, l'Assemblea regionale d'ambito, previa diffida, si sostituisce ad essa nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 8 comma 7 della LR 5/2016.

## Articolo 12

### *Revisore dei Conti*

1. L'Assemblea regionale nomina il Revisore dei Conti tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali dei Conti, previsto dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Il Revisore dura in carica 3 anni.

## Articolo 13

### *Direttore generale*

1. L'AUSIR ha un Direttore generale, di qualifica dirigenziale, nominato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale almeno quinquennale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi della struttura della Regione competente in materia di funzione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Ente, ha la responsabilità legale e della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e in particolare:
  - a. assiste gli organi istituzionali dell'AUSIR e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;
  - b. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea regionale d'ambito e delle Assemblee locali, e ne redige il verbale;
  - c. formula proposte ed esprime pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;
  - d. sottoscrive le convenzioni con i soggetti gestori affidatari dei servizi e i contratti attivi e passivi con i terzi;
  - e. attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
  - f. esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
  - g. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici e adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
  - h. dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
  - i. applica le penali nei confronti dei soggetti gestori per la violazione delle clausole contrattuali previste nella convenzione di servizio e nel relativo disciplinare;
  - j. risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
  - k. provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo;
  - l. provvede alla predisposizione dello schema del conto consuntivo;
  - m. nomina, su base fiduciaria, il Vice-Direttore generale con il compito di svolgere funzioni ausiliarie del Direttore generale e di esercitare funzioni vicarie in caso di suo impedimento o assenza. La durata dell'incarico di Vice-Direttore generale, nell'assicurare la continuità della gestione dell'Ente, non potrà comunque superare i sessanta giorni successivi alla data di scadenza dell'incarico del Direttore generale che lo ha nominato.

#### Articolo 14

##### *Struttura tecnico-operativa*

1. Per espletare le proprie funzioni e attività, l'AUSIR è dotata di una struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale il cui personale è assunto mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.
2. Al personale non dirigente è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore gas-acqua aderenti a Federutility-Utilitalia, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.
3. L'AUSIR può altresì avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione.
4. Il Direttore generale adotta con proprio provvedimento il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici, dei servizi e delle carriere il quale definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AUSIR approvata dall'Assemblea regionale d'ambito.

#### Articolo 15

##### *Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti*

1. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 20 della LR 5/2016, è istituito presso l'AUSIR il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti sulla base dei criteri e delle modalità di costituzione stabiliti dalla stessa tramite apposito regolamento che garantisca, tra l'altro, anche la rappresentanza degli utenti del servizio idrico integrato residenti nei Comuni della Regione Veneto aderenti.
2. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti svolge le funzioni definite nell'art. 20, comma 2, della LR n. 5/2016.
3. L'AUSIR mette a disposizione del Comitato una segreteria tecnica, composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e da uno in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
4. L'AUSIR cura la pubblicazione delle attività del Comitato sul proprio sito istituzionale.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI E FINALI**

#### Articolo 16

##### *Gestione finanziaria e contabile*

1. L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità; ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, e ha una contabilità di carattere finanziario.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. I beni dell'Agenzia sono inventariati secondo i criteri stabiliti dal regolamento di contabilità.
4. Per la gestione delle funzioni di tesoreria l'AUSIR può avvalersi della Tesoreria della Regione previa convenzione.

## Articolo 17

### *Finanziamento*

1. I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'AUSIR può ricevere finanziamenti dallo Stato, dalla Regione o dall'Unione Europea per effettuare interventi, relativi al servizio idrico integrato o al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, da realizzarsi per il tramite dei gestori.

## Articolo 18

### *Programmazione e bilancio*

1. L'AUSIR approva, annualmente, sia il bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione programmatica di attività e dalla relazione del Revisore dei Conti, sia il conto consuntivo. Qualora durante l'esercizio si verifichi la necessità di aumentare o diminuire i valori delle poste di bilancio, l'AUSIR procede tempestivamente all'adozione dei provvedimenti di variazione.
2. L'attività finanziaria dell'AUSIR si realizza sulla base della programmazione delle spese e della prudente valutazione delle entrate e viene esercitata nel rispetto del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria di cui deve dotarsi l'Ente.

## Articolo 19

### *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'AUSIR è costituito da:
  - a. beni immobili e mobili trasferiti all'AUSIR, a seguito della liquidazione delle Consulte d'ambito di cui all'art. 24 della LR 5/2016;
  - b. beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
  - c. ogni diritto che venga acquisito dall'AUSIR.

## Articolo 20

### *Attività contrattuale e regolamentare*

1. I contratti di appalto o di concessione, aventi per oggetto l'esecuzione di opere, lavori o servizi, l'acquisizione di forniture, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e gli altri contratti che l'AUSIR pone in essere nell'ambito della propria capacità negoziale, sono disciplinati dalle leggi vigenti.
2. L'AUSIR approva un regolamento, che in particolare disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture in economia per gli aspetti che la normativa statale e regionale riserva all'autonomia regolamentare delle stazioni appaltanti.

## Articolo 21

### *Informazione e pubblicità*

1. Gli atti dell’Autorità per i quali lo Statuto ovvero norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione, sono pubblicati in via telematica sul sito informatico dell’AUSIR, salvi i casi in cui, sulla base di disposizioni specifiche, sia prevista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Sono soggetti a pubblicazione sul sito, fra gli altri:
  - a. i provvedimenti assunti nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 6 comma 7 della LR 5/2016;
  - b. la convocazione delle sedute dell’Assemblea regionale d’ambito e del relativo ordine del giorno;
  - c. le deliberazioni dell’Assemblea regionale d’ambito;
  - d. i documenti di bilancio annuale di previsione e il rendiconto sulla gestione;
  - e. le deliberazioni delle Assemblee locali;
  - f. le attività del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti di cui all’art. 20 comma 2 della LR 5/2016.
3. L’AUSIR assicura l’informazione permanente sulla propria attività, utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.
4. Per quanto riguarda i servizi relativi alle pubblicazioni degli atti amministrativi, l’AUSIR può avvalersi degli uffici e delle strutture della Regione messi a disposizione tramite convenzione.

## Articolo 22

### *Incompatibilità e inconferibilità*

1. L’incarico di Revisore dei Conti, di componente dell’Assemblea regionale d’ambito o delle Assemblee locali è incompatibile con incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o incarichi di amministratore presso i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti operanti nell’ambito territoriale ottimale regionale nonché presso enti controllanti i gestori medesimi.
2. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o incarichi di amministratore presso i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti operanti nell’ambito territoriale ottimale regionale nonché presso gli enti controllanti i gestori medesimi non può essere conferito l’incarico di Presidente, né l’incarico di Direttore generale dell’AUSIR.
3. Al Presidente, al Direttore generale, al Revisore dei Conti e ai componenti dell’Assemblea regionale d’ambito o delle Assemblee locali si applicano comunque le cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla normativa vigente.
4. L’incompatibilità può essere rilevata in qualunque momento dall’Assemblea regionale d’ambito. A tale fine l’Assemblea regionale d’ambito contesta la causa di incompatibilità all’interessato, il quale ha 5 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità, decorsi i quali l’Assemblea regionale delibera in merito alla decadenza.
5. Le cause di incompatibilità relative al rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’AUSIR sono disciplinate nel regolamento di cui al precedente art. 14, comma 4.
6. Ai fini del presente articolo, per «incarichi amministrativi di vertice», per «incarichi dirigenziali» e per «incarichi di amministratore» si rimanda alle definizioni contenute nell’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.